

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966

(45^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti » (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 549, 550
ANGELINI, <i>relatore</i>	549
SAMARITANI	550

La seduta è aperta alle ore 12,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Di Prisco, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bitossi, Fiore e Spigaroli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vergani, Tomasucci e Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

B O C C A S S I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti » (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N G E L I N I, *relatore*. Onorevoli senatori, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dei giornalisti, con accordo stipulato il 14 maggio 1965, hanno stabilito di elevare le misure degli assegni familiari a lire 6.500 mensili per ciascun figlio, a lire 4.654 mensili per il coniuge e a lire 2.678 mensili per gli ascendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1965. Tale accordo trova la sua giustificazione nel desiderio di ristabilire il rapporto, precedentemente esistente, con gli assegni familiari dei settori dell'industria, del commercio, eccetera. Infatti alla data del 1° gennaio 1962 si aveva la seguente situazione: assegni familiari all'industria, commercio, eccetera: figli lire 4.940 mensili, coniuge lire 3.588 mensili, ascendente lire 1.430

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

45ª SEDUTA (4 maggio 1966)

mensili; assegni familiari ai giornalisti: figli 5.720 lire, con una differenza in più di 780 lire, coniuge 4.082 lire, con una differenza in più di 494 lire, ascendente 1.768 lire, con una differenza in più di 338 lire.

Alla data del 1° aprile 1965 la situazione era già mutata. Nell'industria e commercio si avevano lire 5.720 per ciascun figlio, lire 4.160 per il coniuge e lire 2.340 per ciascun ascendente. Per i giornalisti si avevano lire 5.720 per ciascun figlio, con parità di trattamento, lire 4.082 per il coniuge, con una differenza in meno di 78 lire e lire 1.768 per ciascun ascendente, con una differenza in meno di 572 lire.

Il provvedimento al nostro esame, elevando le misure degli assegni familiari a 6.500 lire mensili per ciascun figlio, a 4.654 lire mensili per il coniuge e a 2.678 lire mensili per ciascun ascendente, praticamente viene a ristabilire le variazioni in più esistenti alla data del 1° gennaio 1962.

Per fronteggiare il maggior onere derivante dai suddetti aumenti, l'aliquota contributiva è stata portata dal 12,80 per cento al 15,60 per cento, nei limiti del massimale in vigore, che è di lire 2.500 giornaliere pari a lire 65.000 mensili. In ordine a tali ritocchi la gestione degli assegni familiari, che fa capo all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giuseppe Amendola », si presenta equilibrata. Infatti le entrate assommano a lire 371.240.000 e le uscite a lire 368.014.920. Inoltre, poichè tale gestione presentava alla fine del 1964 un disavanzo di lire 48.211.543, l'accordo prevede una addizionale contributiva dell'1 per cento da applicarsi per il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1966. Con tale addizionale si intende ripianare il predetto disavanzo.

Tutto quanto è stato detto è disposto dai due articoli del presente disegno di legge alla cui approvazione esprimo parere favorevole.

S A M A R I T A N I . Mi dichiaro favorevole all'accoglimento del disegno di legge per le stesse ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 le misure degli assegni familiari dei giornalisti professionisti, aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali, indicate nella tabella C) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

- per ciascun figlio lire 6.500 mensili;
- per il coniuge lire 4.654 mensili;
- per ciascun ascendente lire 2.678 mensili.

(È approvato).

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari ai giornalisti professionisti prevista dalla tabella C) di cui al precedente articolo 1, è elevata al 15,60 per cento.

Per il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1966 è dovuta una addizionale, al contributo predetto, dell'1 per cento allo scopo di ripianare il disavanzo prodotto: nella gestione degli assegni familiari dei giornalisti negli esercizi passati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari